

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 17 maggio 2024, n. 81.

Regolamento recante modalità di svolgimento delle selezioni interne per l'accesso ai ruoli dei nautici di coperta, dei nautici di macchina e dei sommozzatori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi degli articoli 49 e 51 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», e, in particolare, gli articoli 49 e 51;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», e, in particolare, l'articolo 64;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente il «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2005, recante «Regolamento recante l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 154 del 5 luglio 2005;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 155 del 6 luglio 2007;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi di laurea magistrale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 157 del 9 luglio 2007;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 novembre 2007, recante «Qualifiche e abilitazioni per il settore di coperta e di macchina per gli scritti alla gente di mare», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 13 del 16 gennaio 2008;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, recante «Equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 233 del 7 ottobre 2009;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, recante «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 233 del 7 ottobre 2009;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 novembre 2018, recante «Individuazione del percorso professionale integrativo per i possessori dei titoli nazionali per la navigazione costiera», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 2018, n. 279;

Considerato che, a norma del comma 5 dell'articolo 49 e del comma 4 dell'articolo 51 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i requisiti per la partecipazione alle selezioni, l'anzianità anagrafica e di servizio dei partecipanti, gli specifici requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale, la durata e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione, le modalità di svolgimento della prova di fine corso, le categorie di titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri di formazione delle graduatorie finali;

Effettuata la concertazione con le organizzazioni sindacali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 168 del 19 luglio 2008 e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 27 febbraio 2024;

Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, riscontrata con nota del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 4167 in data 24.04.2024;



ADOTTA

il seguente regolamento:

Capo I

ACCESSO AL RUOLO DEI NAUTICI DI COPERTA

Art. 1.

Modalità di accesso al ruolo

1. Ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, l'accesso al ruolo dei nautici di coperta del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato Corpo nazionale, avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna per titoli e superamento di un corso di formazione per il rilascio del brevetto di nautico di coperta.

2. Il bando per la selezione interna di cui al comma 1 è adottato con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato Dipartimento, e pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.

3. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alle procedure selettive è effettuata, ai fini della presentazione in via telematica della domanda di partecipazione, in conformità a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-*quater*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero mediante il sistema di autenticazione in uso presso il Dipartimento.

Art. 2.

Commissione esaminatrice

1. Per la procedura selettiva di cui all'articolo 1, la commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo del Dipartimento; è presieduta da un dirigente superiore del Corpo nazionale ed è composta, altresì, da un dirigente e da due direttivi che espletano funzioni operative e da uno specialista nautico. Con il medesimo decreto sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi.

2. In relazione ad esigenze di carattere logistico e organizzativo, con decreto del Capo del Dipartimento, la commissione di cui al comma 1, unico restando il presidente, può essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e non è tenuto a partecipare ai lavori delle stesse. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore appartenente ai ruoli degli ispettori del Corpo nazionale oppure da un appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.

Art. 3.

Requisiti di partecipazione

1. La selezione interna di cui all'articolo 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è riservata al personale del Corpo nazionale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco, in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e dei seguenti requisiti:

a) età non superiore a 40 anni;

b) anzianità di servizio nel ruolo dei vigili del fuoco non inferiore a 9 mesi. In tale periodo è compreso il corso di formazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

c) idoneità fisica, psichica e attitudinale secondo i parametri individuati nell'allegato A, parte I, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

2. Non è ammesso alla selezione di cui all'articolo 1 il personale che:

a) si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 49, comma 3, del decreto legislativo n. 217 del 2005;

b) sia stato dimesso da precedenti analoghi corsi, salvo quanto indicato nell'articolo 8;

c) sia in possesso di altra specializzazione ovvero frequenti già un corso per il suo conseguimento.

3. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto nei bandi per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.

Art. 4.

Titoli

1. I titoli di studio e i titoli professionali sono individuati, con i relativi punteggi, nell'allegato A, rispettivamente parti II e III.

2. Ai fini della valutazione dei titoli di studio, i punteggi sono fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli afferenti al medesimo corso di laurea, considerandosi assorbente il punteggio della laurea magistrale. I punteggi dei titoli del presente comma sono cumulabili fino al raggiungimento di un punteggio massimo pari a 4 punti. A tale punteggio si aggiunge quello attribuito alla conoscenza della lingua inglese.

3. Alle qualificazioni professionali è attribuito un solo punteggio e, in caso di possesso di più titoli professionali, è preso in considerazione quello a cui corrisponde il punteggio più alto.

4. Sono valutabili esclusivamente i titoli posseduti alla data di scadenza del termine previsto nei bandi per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni.

5. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 2 rege, sulla base della somma del punteggio dei titoli di cui al comma 1, una graduatoria provvisoria, prendendo in considerazione tutti i candidati aventi i requisiti richiesti.



Art. 5.

Accertamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale

1. I candidati in posizione utile nella graduatoria provvisoria, in relazione al numero dei candidati da ammettere al corso di formazione, sono sottoposti agli accertamenti finalizzati alla verifica dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso al ruolo dei nautici di coperta.

2. L'accertamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per lo svolgimento dell'attività di nautico di coperta è svolto dagli Uffici per le attività sanitarie del Dipartimento, che possono avvalersi di altri enti competenti.

Art. 6.

Graduatoria per l'ammissione ai corsi di formazione

1. La commissione esaminatrice redige, sulla base del punteggio dei titoli, e previo accertamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale, la graduatoria definitiva per l'ammissione al corso di formazione per il rilascio del brevetto di nautico di coperta.

2. A parità di punteggio si applicano i criteri di cui all'articolo 49, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

3. La graduatoria per l'ammissione al corso di formazione di cui al comma 1 è approvata con decreto del Capo del Dipartimento ed è pubblicata sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.

4. Il bando definisce il numero di candidati che accede al corso di formazione in misura non superiore a due volte i posti messi a selezione.

Art. 7.

Corso di formazione e graduatoria finale

1. Il corso di formazione per il rilascio del brevetto di nautico di coperta ha una durata non inferiore a 3 mesi e si svolge presso le strutture del Corpo nazionale oppure presso strutture non di pertinenza del Corpo nazionale.

2. Il corso è articolato in moduli didattici che comprendono insegnamenti di carattere nautico e operativo finalizzati all'acquisizione delle competenze e delle abilità necessarie per lo svolgimento delle attività di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi nei porti e loro dipendenze, sia a terra che a bordo di natanti, imbarcazioni, navi e galleggianti, nonché delle attività di soccorso in mare. Con decreto del Direttore centrale per la formazione, d'intesa con il Direttore centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo, sono individuate, nell'ambito delle finalità indicate dal presente articolo, le ulteriori misure attuative e di dettaglio.

3. Durante il corso di formazione gli allievi sostengono verifiche intermedie, teoriche e pratiche.

4. Al termine del corso, gli allievi sostengono un esame finale. L'ammissione all'esame finale è subordinata al superamento di tutte le verifiche intermedie. L'esame finale è articolato in una prova teorica e una prova pratica. La prova teorica si svolge mediante la risoluzione di domande a risposta multipla o sintetica. La prova pratica è effettuata a bordo delle unità navali antincendio del Corpo nazionale. Le prove dell'esame finale sono finalizzate ad accertare le competenze tecnico-professionali afferenti alla specialità e l'idoneità ad assolvere le specifiche funzioni del ruolo dei nautici di coperta del Corpo nazionale.

5. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 2 attribuisce un punteggio, espresso in trentesimi, alle prove. Il voto finale risulta dalla media dei punteggi delle prove. Per il superamento dell'esame, l'allievo deve riportare un punteggio di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi) in ogni prova.

6. La commissione esaminatrice, sulla base degli esiti dell'esame di fine corso, redige la graduatoria di merito della selezione interna. Il Dipartimento redige la graduatoria finale, tenendo conto, in caso di parità nella graduatoria di merito, nell'ordine, del criterio di preferenza di cui all'articolo 49, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e dei titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli di preferenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.

7. La graduatoria finale di cui al comma 6 è approvata con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicata sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.

8. Al personale del Corpo nazionale collocato in posizione utile nella graduatoria finale il Capo del Corpo nazionale rilascia il brevetto di nautico di coperta del Corpo nazionale.

9. Il personale che non supera il corso di formazione permane nella qualifica di appartenenza senza detrazioni di anzianità ed è restituito al servizio di istituto.

Art. 8.

Dimissioni ed espulsioni dai corsi di formazione

1. È dimesso dal corso di formazione di cui all'articolo 7 il personale che:

- a) dichiara di rinunciare al corso;
- b) non supera le verifiche intermedie di cui all'articolo 7, comma 3;
- c) non supera l'esame di fine corso di cui all'articolo 7, comma 4;
- d) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso per un numero di giorni, anche non consecutivi, superiore al venti per cento dei giorni di durata del corso, salvi i casi dovuti a infermità contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio e i casi determinati da



maternità. Nell'ipotesi di assenza dovuta a infermità contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alla selezione. Nell'ipotesi di assenza o temporanea inidoneità alla navigazione determinate da maternità, le allieve sono ammesse a partecipare di diritto al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni in materia di congedo di maternità e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alla selezione.

2. È espulso dal corso di formazione il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del Capo del Dipartimento, su proposta del Direttore centrale per la formazione.

Capo II

ACCESSO AL RUOLO DEI NAUTICI DI MACCHINA

Art. 9.

Modalità di accesso al ruolo

1. Ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, l'accesso al ruolo dei nautici di macchina del Corpo nazionale avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna per titoli e superamento di un corso di formazione per il rilascio del brevetto di nautico di macchina.

2. Il bando per la selezione interna di cui al comma 1 è adottato con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.

3. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alle procedure selettive è effettuata, ai fini della presentazione in via telematica della domanda di partecipazione, in conformità a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-*quater*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero mediante il sistema di autenticazione in uso presso il Dipartimento.

Art. 10.

Commissione esaminatrice

1. Per la procedura selettiva di cui all'articolo 9, la commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo del Dipartimento; è presieduta da un dirigente superiore del Corpo nazionale ed è composta, altresì, da un dirigente e da due direttivi che espletano funzioni operative e da uno specialista nautico. Con il medesimo decreto

sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi.

2. In relazione ad esigenze di carattere logistico e organizzativo, con decreto del Capo del Dipartimento, la commissione di cui al comma 1, unico restando il presidente, può essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e non è tenuto a partecipare ai lavori delle stesse. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore appartenente ai ruoli degli ispettori del Corpo nazionale oppure da un appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.

Art. 11.

Requisiti di partecipazione

1. La selezione interna di cui all'articolo 9, fermo restando quanto previsto dall'articolo 49, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è riservata al personale del Corpo nazionale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco, in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e dei seguenti requisiti:

a) età non superiore a 40 anni;

b) anzianità di servizio nel ruolo dei vigili del fuoco non inferiore a 9 mesi. In tale periodo è compreso il corso di formazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

c) idoneità fisica, psichica e attitudinale secondo i parametri individuati nell'allegato B, parte I, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

2. Non è ammesso alla selezione di cui all'articolo 9 il personale che:

a) si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 49, comma 3, del decreto legislativo n. 217 del 2005;

b) sia stato dimesso da precedenti analoghi corsi, salvo quanto indicato nell'articolo 16;

c) sia in possesso di altra specializzazione ovvero frequenti già un corso per il suo conseguimento.

3. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto nei bandi per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni.

Art. 12.

Titoli

1. I titoli di studio e i titoli professionali sono individuati, con i relativi punteggi, nell'allegato B, rispettivamente parti II e III.



2. Ai fini della valutazione dei titoli di studio, i punteggi sono fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli afferenti al medesimo corso di laurea, considerandosi assorbente il punteggio della laurea magistrale. I punteggi dei titoli del presente comma sono cumulabili fino al raggiungimento di un punteggio massimo pari a 4 punti. A tale punteggio si aggiunge quello attribuito alla conoscenza della lingua inglese.

3. Alle qualificazioni professionali è attribuito un solo punteggio e, in caso di possesso di più titoli professionali, è preso in considerazione quello a cui corrisponde il punteggio più alto.

4. Sono valutabili esclusivamente i titoli posseduti alla data di scadenza del termine previsto nei bandi per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni.

5. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 10 redige, sulla base della somma del punteggio dei titoli di cui ai commi 1, una graduatoria provvisoria, prendendo in considerazione tutti i candidati aventi i requisiti richiesti.

Art. 13.

Accertamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale

1. I candidati in posizione utile nella graduatoria provvisoria, in relazione al numero dei candidati da ammettere al corso di formazione, sono sottoposti agli accertamenti finalizzati alla verifica dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso al ruolo dei nautici di macchina.

2. L'accertamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per lo svolgimento dell'attività di nautico di macchina è svolto dagli Uffici per le attività sanitarie del Dipartimento, che possono avvalersi di altri enti competenti.

Art. 14.

Graduatoria per l'ammissione ai corsi di formazione

1. La commissione esaminatrice redige, sulla base del punteggio dei titoli, e previo accertamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale, la graduatoria definitiva per l'ammissione al corso di formazione per il rilascio del brevetto di nautico di macchina.

2. A parità di punteggio si applicano i criteri di cui all'articolo 49, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

3. La graduatoria per l'ammissione al corso di formazione è approvata con decreto del Capo del Dipartimento ed è pubblicata sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.

4. Il bando definisce il numero di candidati che accede ai corsi di formazione in misura non superiore a due volte i posti messi a concorso.

Art. 15.

Corso di formazione e graduatoria finale

1. Il corso di formazione per il rilascio del brevetto di nautico di macchina ha una durata non inferiore a 3 mesi e si svolge presso le strutture del Corpo nazionale oppure presso strutture non di pertinenza del Corpo nazionale.

2. Il corso è articolato in moduli didattici che comprendono insegnamenti di carattere nautico e operativo finalizzati all'acquisizione delle competenze e delle abilità necessarie per lo svolgimento delle attività di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi nei porti e loro dipendenze, sia a terra che a bordo di natanti, imbarcazioni, navi e galleggianti, nonché delle attività di soccorso in mare. Con decreto del direttore centrale per la formazione, d'intesa con il direttore centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo, sono individuate, nell'ambito delle finalità indicate dal presente articolo, le ulteriori misure attuative e di dettaglio.

3. Durante il corso di formazione gli allievi sostengono verifiche intermedie, teoriche e pratiche.

4. Al termine del corso, gli allievi sostengono un esame finale. L'ammissione all'esame finale è subordinata al superamento di tutte le verifiche intermedie. L'esame finale è articolato in una prova teorica e una prova pratica. La prova teorica si svolge mediante la risoluzione di domande a risposta multipla o sintetica. La prova pratica è effettuata a bordo delle unità navali antincendio del Corpo nazionale. Le prove dell'esame finale sono finalizzate ad accertare le competenze tecnico-professionali afferenti alla specialità e l'idoneità ad assolvere le specifiche funzioni del ruolo dei nautici di macchina del Corpo nazionale.

5. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 10 attribuisce un punteggio, espresso in trentesimi, alle prove. Il voto finale risulta dalla media dei punteggi delle prove. Per il superamento dell'esame, l'allievo deve riportare un punteggio di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi) in ogni prova.

6. La commissione esaminatrice, sulla base degli esiti dell'esame di fine corso, redige la graduatoria di merito della selezione interna. Il Dipartimento redige la graduatoria finale, tenendo conto, in caso di parità nella graduatoria di merito, nell'ordine, del criterio di preferenza di cui all'articolo 49, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e dei titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli di preferenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.

7. La graduatoria finale di cui al comma 6 è approvata con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicata sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.



8. Al personale del Corpo nazionale collocato in posizione utile nella graduatoria finale il Capo del Corpo nazionale rilascia il brevetto di nautico di macchina del Corpo nazionale.

9. Il personale che non supera il corso di formazione permane nella qualifica di appartenenza senza detrazioni di anzianità ed è restituito al servizio di istituto.

Art. 16.

Dimissioni ed espulsioni dai corsi di formazione

1. È dimesso dal corso di formazione di cui all'articolo 15 il personale che:

- a) dichiara di rinunciare al corso;
- b) non supera le verifiche intermedie di cui all'articolo 15, comma 3;
- c) non supera l'esame di fine corso di cui all'articolo 15, comma 4;

d) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso per un numero di giorni, anche non consecutivi, superiore al venti per cento dei giorni di durata del corso, salvi i casi dovuti a infermità contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio e i casi determinati da maternità. Nell'ipotesi di assenza dovuta a infermità contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alla selezione. Nell'ipotesi di assenza o temporanea inidoneità alla navigazione determinate da maternità, le allieve sono ammesse a partecipare di diritto al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni in materia di congedo di maternità e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione al concorso.

2. È espulso dal corso di formazione il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.

Capo III

ACCESSO AL RUOLO DEI SOMMOZZATORI

Art. 17.

Modalità di accesso al ruolo

1. Ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, l'accesso al ruolo dei sommozzatori del Corpo nazionale, avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, median-

te selezione interna per titoli e superamento di un corso di formazione per il rilascio del brevetto di sommozzatore.

2. Il bando per la selezione interna di cui al comma 1 è adottato con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.

3. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alle procedure selettive è effettuata, ai fini della presentazione in via telematica della domanda di partecipazione, in conformità a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-*quater*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero mediante il sistema di autenticazione in uso presso il Dipartimento.

Art. 18.

Commissione esaminatrice

1. Per la procedura selettiva di cui all'articolo 17, la commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo del Dipartimento; è presieduta da un dirigente superiore del Corpo nazionale ed è composta, altresì, da un dirigente e da due direttivi che espletano funzioni operative e da uno specialista sommozzatore con qualifica non inferiore a ispettore. Con il medesimo decreto sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettiva, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi.

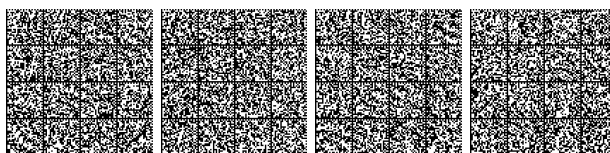
2. In relazione ad esigenze di carattere logistico e organizzativo, con decreto del Capo del Dipartimento, la commissione di cui al comma 1, unico restando il presidente, può essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e non è tenuto a partecipare ai lavori delle stesse. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore appartenente ai ruoli degli ispettori del Corpo nazionale oppure da un appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.

Art. 19.

Requisiti di partecipazione

1. La selezione interna di cui all'articolo 17, fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è riservata al personale del Corpo nazionale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco, in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e dei seguenti requisiti:

- a) età non superiore a 39 anni;
- b) anzianità di servizio nel ruolo dei vigili del fuoco non inferiore a 9 mesi. In tale periodo è compreso il corso di formazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
- c) idoneità fisica, psichica e attitudinale secondo i parametri individuati nell'allegato C, parte I e II, che costituisce parte integrante del presente regolamento.



2. Non è ammesso alle selezioni di cui all'articolo 18 il personale che:

a) si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo n. 217 del 2005;

b) sia stato dimesso da precedenti analoghi corsi, salvo quanto indicato nell'articolo 24;

c) sia in possesso di altra specializzazione ovvero frequenti già un corso per il suo conseguimento.

3. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto nei bandi per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.

Art. 20.

Titoli

1. I titoli di studio ed i titoli professionali sono individuati, con i relativi punteggi, nell'allegato C, rispettivamente parti III e IV.

2. Ai fini della valutazione dei titoli di studio, i punteggi sono fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli afferenti al medesimo corso di laurea, considerandosi assorbente il punteggio della laurea magistrale. I punteggi dei titoli del presente comma sono cumulabili fino al raggiungimento di un punteggio massimo pari a 4 punti. A tale punteggio si aggiunge quello attribuito alla conoscenza della lingua inglese.

3. Ai titoli professionali è attribuito un solo punteggio e, in caso di possesso di più titoli professionali, è preso in considerazione quello a cui corrisponde il punteggio più alto.

4. Sono valutabili esclusivamente i titoli posseduti alla data di scadenza del termine previsto nei bandi per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni.

5. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 18 redige, sulla base della somma del punteggio dei titoli di cui al comma 1, una graduatoria provvisoria, prendendo in considerazione tutti i candidati aventi i requisiti richiesti.

Art. 21.

Accertamenti dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale

1. I candidati in posizione utile nella graduatoria provvisoria, in relazione al numero dei candidati da ammettere al corso di formazione, sono sottoposti agli accertamenti finalizzati alla verifica dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso al ruolo dei sommozzatori.

2. L'accertamento dei requisiti d'idoneità fisica e psichica per lo svolgimento dell'attività di sommozzatore è svolto a cura degli Uffici per le attività sanitarie del Dipartimento, che possono avvalersi di altri enti competenti.

3. L'accertamento dei requisiti d'idoneità attitudinale per lo svolgimento dell'attività di sommozzatore è svolto a cura della Direzione centrale per la formazione che si avvale di personale sommozzatore con competenze nella specifica attività formativa.

Art. 22.

Graduatoria per l'ammissione al corso di formazione

1. La commissione esaminatrice redige, sulla base del punteggio dei titoli, e previo accertamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale, la graduatoria definitiva per l'ammissione al corso di formazione per il rilascio del brevetto di sommozzatore.

2. A parità di punteggio si applicano i criteri di cui all'articolo 51, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

3. La graduatoria per l'ammissione al corso di formazione di cui al comma 1 è approvata con decreto del Capo del Dipartimento ed è pubblicata sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.

4. Il bando definisce il numero di candidati che accede al corso di formazione in misura non superiore a quattro volte i posti messi a concorso.

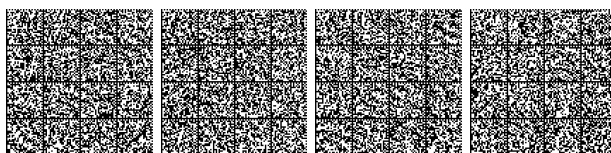
Art. 23.

Corso di formazione e graduatoria finale

1. Il corso di formazione per il rilascio del brevetto di sommozzatore ha una durata non inferiore a 20 settimane e si svolge presso le strutture del Corpo nazionale oppure presso strutture non di pertinenza del Corpo nazionale.

2. Il corso è articolato in moduli didattici che comprendono insegnamenti di carattere specialistico e operativo finalizzati all'acquisizione delle competenze e delle abilità necessarie per lo svolgimento delle attività di soccorso pubblico in ambito di superficie e subacqueo, imbarcandosi su mezzi aerei o nautici, nonché alle attività di gestione, sicurezza, qualità, manutenzione, controllo e funzionamento dei nuclei sommozzatori del Corpo nazionale. Con decreto del Direttore centrale per la formazione, d'intesa con il Direttore centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo, sono individuate, nell'ambito delle finalità indicate dal presente articolo, le ulteriori misure attuative e di dettaglio.

3. Durante il corso di formazione gli allievi sostengono verifiche intermedie, distinte in teoriche, pratiche e attitudinali. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 18 attribuisce un punteggio, espresso in decimi, alle verifiche intermedie. Il voto delle verifiche intermedie risulta dalla media dei punteggi delle singole verifiche. Per il superamento delle verifiche intermedie e il conseguente accesso all'esame finale di cui al comma 4, gli allievi devono conseguire i seguenti punteggi medi minimi: 6/10 (sei/decimi) per le verifiche teoriche; 5/10 (cinque/decimi) per le verifiche pratiche; inoltre, gli allievi devono conseguire il punteggio minimo di 6/10 (sei/decimi) per ogni singola verifica attitudinale. Il voto delle verifiche intermedie è pari alla media dei punteggi delle verifiche intermedie, riparametrato in trentesimi. L'ammissione all'esame finale è subordinata al superamento delle verifiche intermedie.



4. Al termine del corso, gli allievi sostengono un esame finale. L'esame finale è articolato in una prova teorica scritta e in una prova teorica orale finalizzate all'accertamento delle capacità tecnico-professionali acquisite e dell'idoneità ad assolvere le specifiche funzioni del ruolo dei sommozzatori del Corpo nazionale.

5. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 18 attribuisce un punteggio, espresso in trentesimi, sia alla prova teorica scritta che alla prova teorica orale dell'esame finale. Il voto dell'esame finale risulta dalla media dei punteggi delle due prove. Per il superamento dell'esame finale, l'allievo deve riportare un punteggio di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi) per ciascuna delle due prove.

6. La commissione esaminatrice, sulla base della media del voto dell'esame finale e del voto delle verifiche intermedie, redige la graduatoria di merito della selezione interna. Il Dipartimento redige la graduatoria finale, tenendo conto, in caso di parità nella graduatoria di merito, nell'ordine, del criterio di preferenza di cui all'articolo 51, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e dei titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli di preferenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando della selezione ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.

7. La graduatoria finale di cui al comma 6 è approvata con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicata sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.

8. Al personale del Corpo nazionale collocato in posizione utile nella graduatoria finale il Capo del Corpo nazionale rilascia il brevetto di sommozzatore del Corpo nazionale.

9. Il personale che non supera il corso di formazione permane nella qualifica di appartenenza senza detrazioni di anzianità ed è restituito al servizio di istituto.

Art. 24.

Dimissioni ed espulsioni dal corso di formazione

1. È dimesso dal corso di formazione di cui all'articolo 23 il personale che:

- a) dichiara di rinunciare al corso;
- b) non consegue i punteggi minimi di cui all'articolo 23, comma 3;
- c) non supera l'esame finale di cui all'articolo 23, comma 4;
- d) sia risultato assente al corso per un numero di giorni, anche non consecutivi, superiore al dieci per cento dei giorni di durata del corso oppure per un numero di giorni consecutivi superiori al cinque per cento dei giorni di durata del corso, salvi i casi dovuti a infermità contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio e i casi determinati da maternità.

2. Nell'ipotesi di assenza dovuta a infermità contratta durante il corso di formazione oppure dipendente da causa di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alla selezione. Nell'ipotesi di assenza o temporanea inidoneità all'immersione determinate da maternità, le allieve sono ammesse a partecipare di diritto, previa verifica dell'idoneità psico-fisica, al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni in materia di congedo di maternità e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione al concorso.

3. Le facoltà di cui al comma 2 sono concesse per un numero di volte non superiore a due.

4. È espulso dal corso di formazione il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

5. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.

Capo IV

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 25.

Scelta sede

1. Le graduatorie finali di cui agli articoli 7, 15 e 23 determinano l'ordine di scelta delle sedi di assegnazione.

Art. 26.

Disposizione di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 17 maggio 2024

Il Ministro: PIANTEDOSI

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2024

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, n. 2508



SEZIONE NAUTICI DI COPERTA

Parte I – Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale

Requisiti di idoneità fisica

Funzione visiva:

- 1) acutezza visiva per lontano: visus naturale non inferiore a 14/10 complessivi con non meno di 6/10 nell'occhio peggiore (non è ammessa la correzione con lenti);
- 2) senso cromatico sufficiente;
- 3) senso stereoscopico normale;
- 4) visione crepuscolare, sensibilità all'abbagliamento, sensibilità al contrasto normali;
- 5) campo visivo normale.

Funzione uditiva:

Voce sussurrata con fonemi combinati a non meno di 4 metri di distanza da ciascun orecchio.
Non sono ammesse protesi per la correzione della funzione uditiva.

Tempi di reazione a stimoli semplici e complessi, luminosi e acustici almeno nei limiti del 4° decile.

Esame vestibolare completo normale.

Accertamenti sanitari per escludere condizioni di assunzione di alcol e di sostanze stupefacenti e psicotrope: alcoluria, esame tossicologico (contenuto: anfetamine, cannabinoidi, cocaina, MDMA, metadone e oppiacei).

Requisiti di idoneità psico-attitudinale

I partecipanti alle procedure concorsuali devono possedere adeguate capacità intellettive, emotive, comportamentali, socio-relazionali, di autocontrollo, di assunzione di responsabilità decisionali e di gestione pratica di situazioni lavorative ed eventi critici con particolare riferimento a:



-
- 1) attitudine a controllare ed elaborare situazioni impreviste con rapida capacità risolutiva; assunzione di responsabilità finalizzata ad agire in sicurezza nell'espletamento dei compiti propri della qualifica; predisposizione al cambiamento; capacità di comunicazione e determinazione operativa;
 - 2) capacità di analisi e di assumere iniziative e ruoli decisionali in situazioni di complessità operativa di gruppo; adeguata capacità di percezione, attenzione, memorizzazione ed esecuzione dei compiti assegnati; adeguata resistenza psico-fisica allo stress;
 - 3) capacità di relazione finalizzata all'integrazione ed operatività di gruppo semplice e complesso, nonché capacità di adattarsi in contesti di lavoro formalmente organizzati; autonomia, adattabilità e controllo.

Requisiti di idoneità attitudinale

Verifica delle seguenti abilità al nuoto:

- 1) 18 mt di nuoto in immersione;
- 2) sostentamento verticale (45" con una zavorra di 3 kg);
- 3) 75 mt di nuoto (25 mt per ciascun stile in 105");
- 4) ingresso in acqua da un'altezza di 3 mt.

Parte II – Titoli di studio

Lauree magistrali di seguito indicate:

- | | |
|--|-----------|
| 1) laurea magistrale nell'ambito delle facoltà di ingegneria e architettura | punti 2 |
| 2) laurea magistrale in scienze e tecnologie della navigazione (LM-72) | punti 2 |
| 3) laurea magistrale in biologia (LM-6) | punti 1,5 |
| 4) laurea magistrale in fisica (LM-17) | punti 1,5 |
| 5) laurea magistrale in informatica (LM-18) | punti 1,5 |
| 6) laurea magistrale in scienza e ingegneria dei materiali (LM-53) | punti 1,5 |
| 7) laurea magistrale in scienze chimiche (LM-54) | punti 1,5 |
| 8) laurea magistrale in scienze e tecnologie agrarie (LM-69) | punti 1,5 |
| 9) laurea magistrale in scienze e tecnologie della chimica industriale (LM-71) | punti 1,5 |
| 10) laurea magistrale in scienze e tecnologie forestali e ambientali (LM-73) | punti 1,5 |
| 11) laurea magistrale in scienze e tecnologie geologiche (LM-74) | punti 1,5 |
| 12) laurea magistrale in scienze geofisiche (LM-79) | punti 1,5 |



Lauree universitarie di seguito indicate:

- | | |
|---|-----------|
| 1) laurea conseguita nell'ambito delle facoltà di ingegneria e architettura | punti 1 |
| 2) laurea in scienze e tecnologie della navigazione (L-28) | punti 1 |
| 3) laurea in scienze biologiche (L-13) | punti 0,5 |
| 4) laurea in scienze e tecnologie agrarie e forestali (L-25) | punti 0,5 |
| 5) laurea in scienze e tecnologie chimiche (L-27) | punti 0,5 |
| 6) laurea in scienze e tecnologie fisiche (L-30) | punti 0,5 |
| 7) laurea in scienze e tecnologie informatiche (L-31) | punti 0,5 |
| 8) laurea in scienze geologiche (L-34) | punti 0,5 |

Sono, altresì, valutati i titoli universitari conseguiti secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparati ai sensi dei decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009.

Diplomi di seguito indicati

- | | |
|---|---------|
| 1) Diploma istituto tecnico – Settore tecnologico – Indirizzo trasporto e logistica | punti 1 |
|---|---------|

Sono, altresì, valutati i titoli di studio equiparati ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 88.

Conoscenza delle lingue

- | | |
|---|---------|
| 1) Lingua inglese – Livello B1 (QCER) o superiore | punti 1 |
|---|---------|

Parte III – Qualificazioni professionali

Titoli professionali marittimi, ovvero titoli superiori:

- | | |
|---|---------|
| 1) Ufficiale di navigazione | punti 3 |
| 2) Ufficiale di navigazione su navi inferiori a 500 GT che compiono viaggi costieri | punti 3 |
| 3) Ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT che effettuano viaggi costieri | punti 3 |
| 4) Ufficiale di navigazione del diporto | punti 3 |
| 5) Abilitazione al Comando di Unità navali costiere delle Forze Armate | punti 3 |
| 6) Abilitazione al Comando di Unità navali costiere delle Capitanerie di Porto | punti 3 |



Qualificazioni Vigili del Fuoco

- | | |
|------------------------------------|------------|
| 1) Patente nautica di I categoria | punti 0,25 |
| 2) Patente nautica di II categoria | punti 0,5 |

Allegato B
(articoli 11 e 12)

SEZIONE NAUTICI DI MACCHINA

Parte I – Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale

Requisiti di idoneità fisica

Funzione visiva:

- 1) acutezza visiva per lontano: visus naturale non inferiore a 14/10 complessivi con non meno di 6/10 nell'occhio peggiore (non è ammessa la correzione con lenti);
- 2) senso cromatico sufficiente;
- 3) senso stereoscopico normale;
- 4) visione crepuscolare, sensibilità all'abbagliamento, sensibilità al contrasto normali;
- 5) campo visivo normale.

Funzione uditiva:

Voce sussurrata con fonemi combinati a non meno di 4 metri di distanza da ciascun orecchio.
Non sono ammesse protesi per la correzione della funzione uditiva.

Tempi di reazione a stimoli semplici e complessi, luminosi e acustici almeno nei limiti del 4° decile.

Esame vestibolare completo normale.

Accertamenti sanitari per escludere condizioni di assunzione di alcol e di sostanze stupefacenti e psicotrope: Alcoluria, esame tossicologico (contenuto: anfetamine, cannabinoidi, cocaina, MDMA, metadone e oppiacei).

Requisiti di idoneità attitudinale

Verifica delle seguenti abilità al nuoto:

- 1) 18 mt di nuoto in immersione;
- 2) sostentamento verticale (45" con una zavorra di 3 kg);
- 3) 75 mt di nuoto (25 mt per ciascun stile in 105");



-
- 4) ingresso in acqua da un'altezza di 3 mt.

Requisiti di idoneità psico-attitudinale

I partecipanti alle procedure concorsuali devono possedere, adeguate capacità intellettive, emotive, comportamentali, socio-relazionali, di autocontrollo, di assunzione di responsabilità decisionali e di gestione pratica di situazioni lavorative ed eventi critici con particolare riferimento a:

- a) attitudine a controllare ed elaborare situazioni impreviste con rapida capacità risolutiva; assunzione di responsabilità finalizzata ad agire in sicurezza nell'espletamento dei compiti propri della qualifica; predisposizione al cambiamento; capacità di comunicazione e determinazione operativa;
- b) capacità di analisi e di assumere iniziative e ruoli decisionali in situazioni di complessità operativa di gruppo; adeguata capacità di percezione, attenzione, memorizzazione ed esecuzione dei compiti assegnati; adeguata resistenza psico-fisica allo stress;
- c) capacità di relazione finalizzata all'integrazione ed operatività di gruppo semplice e complesso, nonché capacità di adattarsi in contesti di lavoro formalmente organizzati; autonomia, adattabilità e controllo.

Parte II – Titoli di studio

Lauree magistrali di seguito indicate:

- | | |
|--|-----------|
| 1) laurea magistrale nell'ambito delle facoltà di ingegneria e architettura | punti 2 |
| 2) laurea magistrale in scienze e tecnologie della navigazione (LM-72) | punti 2 |
| 3) laurea magistrale in biologia (LM-6) | punti 1,5 |
| 4) laurea magistrale in fisica (LM-17) | punti 1,5 |
| 5) laurea magistrale in informatica (LM-18) | punti 1,5 |
| 6) laurea magistrale in scienza e ingegneria dei materiali (LM-53) | punti 1,5 |
| 7) laurea magistrale in scienze chimiche (LM-54) | punti 1,5 |
| 8) laurea magistrale in scienze e tecnologie agrarie (LM-69) | punti 1,5 |
| 9) laurea magistrale in scienze e tecnologie della chimica industriale (LM-71) | punti 1,5 |
| 10) laurea magistrale in scienze e tecnologie forestali e ambientali (LM-73) | punti 1,5 |
| 11) laurea magistrale in scienze e tecnologie geologiche (LM-74) | punti 1,5 |
| 12) laurea magistrale in scienze geofisiche (LM-79) | punti 1,5 |

Lauree universitarie di seguito indicate:

- | | |
|---|-----------|
| 1) laurea conseguita nell'ambito delle facoltà di ingegneria e architettura | punti 1 |
| 2) laurea in scienze e tecnologie della navigazione (L-28) | punti 1 |
| 3) laurea in scienze biologiche (L-13) | punti 0,5 |



4) laurea in scienze e tecnologie agrarie e forestali (L-25)	punti 0,5
5) laurea in scienze e tecnologie chimiche (L-27)	punti 0,5
6) laurea in scienze e tecnologie fisiche (L-30)	punti 0,5
7) laurea in scienze e tecnologie informatiche (L-31)	punti 0,5
8) laurea in scienze geologiche (L-34)	punti 0,5

Sono, altresì, valutati i titoli universitari conseguiti secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparati ai sensi dei decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009.

Diplomi di seguito indicati:

1) Istituto tecnico - Settore tecnologico – Indirizzo trasporto e logistica	punti 1
---	---------

Sono, altresì, valutati i titoli di studio equiparati ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 88.

Conoscenza delle lingue

1) Inglese - Livello B1 (QCER) o superiore	punti 1
--	---------

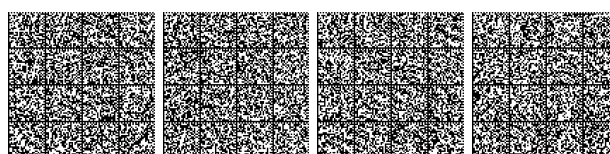
Parte III – Qualificazioni professionali

Titoli professionali marittimi

1) Ufficiale di macchina	punti 3
2) Ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale fino a 750 kW	punti 3
3) Ufficiale di macchina del diporto	punti 3
4) Abilitazione marittima militare alla Condotta di Motori di potenza non superiore a 1000 HP	punti 3

Qualificazioni Vigili del Fuoco

1) Patente nautica di I categoria	punti 0,25
2) Patente nautica di II categoria	punti 0,5



RUOLO DEI SOMMOZZATORI

Parte I – Requisiti d'idoneità fisica e psichica

Costituisce requisito di idoneità fisica l'assenza di tutte le patologie di seguito riportate:

A. PESO CORPOREO

- A1. Indice di Massa Corporea (IMC o BMI, acronimo inglese di body mass index) $< 19 \text{ kg/m}^2$ e $> 30 \text{ kg/m}^2$;

B. PATOLOGIE NEUROLOGICHE

- B1. L'epilessia e le malattie del sistema nervoso centrale, periferico o autonomo e i loro esiti ad incidenza funzionale, rilevate con la diagnostica strumentale:
1. idisturbi della motilità e della sensibilità;
 2. le sindromi dei nervi cranici, delle radici, dei plessi nervosi, dei nervi periferici.
- B2. Le sindromi cerebellari;
- B3. Le sindromi del tronco encefalico e del midollo spinale;
- B4. Le cefalee e le algie cranio-facciali, quando accompagnate da disturbi visivi, motori, sensoriali o eccessiva sonnolenza o quando per il grado e la frequenza della sintomatologia assumono carattere di gravità o riducono la capacità di lavoro;
- B5. Le vasculopatie cerebrali e spinali in atto e/o i postumi;
- B6. Le radicolopatie croniche da patologie vertebrali di rilievo clinico significativo con alterazione dell'esame neurologico o dell'esame elettromiografico;
- B7. Il morbo di Parkinson e i parkinsonismi;
- B8. Le craniotomie;
- B9. I pregressi interventi sul rachide e gli esiti di traumi cranio-encefalici e midollari, con limitazioni funzionali, confermati dalla diagnostica strumentale;
- B10. Esiti neurologici da incidente da decompressione.

Non è causa di non idoneità l'evidenza E.E.G. di:

- un ritmo alfa lento;
- un tracciato desincronizzato;



-
- attività 5/7 Hz in sede fronto-centro-parietale sporadica di voltaggio inferiore a 50 microvolt simmetrica;
 - attività beta diffusa di basso voltaggio;
 - attività lenta di trascinamento durante la Stimolazione Luminosa Intermittente (S.L.I.).

C. PATOLOGIE DELL'ORECCHIO, NASO E GOLA

- C1. Patologie cronicizzate orecchio esterno:
 - 1. condotto uditivo esterno (CUE) bloccato con impossibilità di visualizzare la membrana timpanica (MT);
 - 2. atrofia o ampia cicatrice MT;
 - 3. esostosi complicate da infezioni recidivanti del CUE.
- C2. Otite media acuta e cronica;
- C3. Emorragia nella MT, orecchio medio e/o perforazione (perforazione grado O' Neill 2 o equivalente), gli esiti della perforazione timpanica devono essere valutati in rapporto alla funzionalità timpanica residua;
- C4. Interventi chirurgici ORL:
 - 1. drenaggio membrana timpanica in sede;
 - 2. timpanoplastica di tipo 1 (miringoplastica);
 - 3. mastoidectomia;
 - 4. interventi per migliorare l'udito quali:
 - tutti i casi di sostituzione totale della catena di ossicini (TORP), la disfunzione della tuba di Eustachio;
 - i dispositivi elettronici impiantati (qualunque sia la pressione assoluta massima di esposizione tollerata dal dispositivo, come indicato nella relativa scheda tecnica).
 - 5. ipostumi degli interventi chirurgici sull'orecchio interno;
 - 6. la correzione chirurgica di stenosi delle prime vie aeree;
 - 7. la presenza di tracheostomia.
- C5. Vertigini:
 - 1. vertigini acute quali disturbi acuti dell'equilibrio, disfunzione vestibolare bilaterale;
 - 2. vertigini croniche quali il disturbo cronico dell'equilibrio sia durante la normale vita quotidiana che solo durante lavoro intenso, vertigine alternobarica ricorrente;
 - 3. cinetosi ovvero sintomi gravi di cinetosi (mal di mare) e/o essere soggetto ad effetti collaterali dei farmaci assunti per la prevenzione della cinetosi.
- C6. Le sindromi di Menière e menieriformi;
- C7. Le patologie dell'orecchio interno con riferimento alla classificazione International Bureau for Audiophonology (BIAP, 1996);



-
- C8. Le ipoacusie anche monolaterali >20 dB calcolate come media alle frequenze 500, 1000, 2000 e 4000 Hz (la voce di conversazione è percepita normalmente senza disagio sociale) fino alla sordità completa (cofosi);
- C9. Il recupero incompleto dell'udito dopo episodio di ipoacusia neurosensoriale improvvisa;
- C10. Patologia del naso quali:
1. epistassi ricorrenti;
 2. alterata funzionalità tubarica accertata con impedenziometria;
 3. incapacità di compensare l'orecchio medio e i seni paranasali;
 4. rinosinusite cronica con ostruzione degli osti sinusali in presenza o meno di polipi.
- C11. Patologie della cavità orale e delle labbra, dei denti e/o loro esiti, che comportino l'incapacità o la difficoltà di mantenere il boccaglio standard o che costituiscono un rischio specifico nelle immersioni profonde.
- C12. Presenza d'impianto (osteointegrazione) con trapianto osseo e/o chirurgia del seno paranasale con esiti o presenza di protesi rimovibili. In caso di dispositivi ortodontici fissi, artralgia temporomandibolare, barodontalgia (odontalgia correlata alla variazione della pressione idrostatica) è richiesta consulenza odontoiatrica;
- C13. Le patologie delle prime vie aeree e del collo quali:
1. disfunzione delle corde vocali;
 2. paralisi del nervo laringeo bilaterale oppure unilaterale con disfunzione vocale associata o meno a disfunzione polmonare;
 3. laringocele non trattato chirurgicamente, esito di tracheostomia, stenosi significativa;
 4. precedente frattura della base cranica che abbia coinvolto l'osso temporale associata a rottura della capsula otica (struttura cartilaginea che contiene e protegge il labirinto auricolare) o perdita di liquido cerebrospinale;
 5. qualsiasi sindrome dolorosa regionale complessa facciale (come la nevralgia del trigemino) non trattata che possa essere confusa con la patologia da decompressione (PDD).

D. PATOLOGIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE

- D1. L'angina pectoris;
- D2. I postumi dell'infarto del miocardio con o senza patologia ventricolare sinistra;
- D3. Lo scompenso cardiaco congestizio;
- D4. Ogni tipo d'intervento di rivascolarizzazione coronarica;
- D5. Il blocco di branca sinistra incompleto o completo; gli emiblocchi (blocchi fascicolari), quando associati a miocardiopatie o anomalie della conduzione elettrica;
- D6. La bradicardia sinusale < 40 b.p.m. quando associata a patologie del sistema di conduzione;
- D7. La sindrome di Wolff Parkinson White;
- D8. Le tachicardie sopraventricolari a rilevante significatività clinica;



-
- D9. L'extrasistolia ventricolare frequente, qualora si verificano:
1. bigeminismo;
 2. extrasistolia polimorfa;
 3. salve consecutive maggiori di tre;
 4. tachicardia ventricolare;
 5. fenomeno R su T.
- D10. L'ipertensione arteriosa quando, ad una monitoraggio nel tempo, supera i valori di 135/85 mmHg, in assenza totale di danni d'organo, non è ammessa la terapia farmacologica antipertensiva;
- D11. La sindrome del QT lungo (non iatrogeno o farmaco indotto);
- D12. La sindrome del QT corto;
- D13. La stenosi e l'insufficienza aortica e mitralica anche di grado medio;
- D14. Il prollasso della mitrale, emodinamicamente significativo;
- D15. Le patologie congenite del cuore inclusa la pervietà del forame ovale, anche se precedentemente operata;
- D16. Le comunicazioni dx-sin, anche in sede extracardiaca;
- D17. Il morbo di Reynaud;
- D18. I portatori di Pacemaker o altro dispositivo medicale cardiaco;
- D19. La cardiomiopatia ipertrofica e la miocardiopatia dilatativa;
- D20. Tutte le protesi cardiovascolari;
- D21. Le malattie dei vasi che comportino alterazioni emodinamiche e/o siano a rischio di complicazioni.
- D22. Le flebiti, le arteriopatie, l'insufficienza arteriosa/venosa cronica e le altre patologie del circolo arterioso/venoso;
- D23. La linfostasi costituzionale o acquisita di grado inabilitante.

E. PATOLOGIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO

- E1. L'asma bronchiale in tutte le sue manifestazioni e le sindromi disventilatorie ostruttive, restrittive o miste, con insufficienza respiratoria di grado tale da controindicare l'attività di lavoro o ridurre sensibilmente la capacità di lavoro ovvero che risultino in deficit respiratorio restrittivo od ostruttivo con indice ventilatorio di Tiffeneau inferiore al 75%;
- E2. Le malattie della pleura ed i loro esiti, quando sono causa di rilevanti disturbi funzionali o riducono sensibilmente la capacità di lavoro;
- E3. Le cisti e i tumori polmonari;
- E4. Le infezioni polmonari in atto quando esitano in reliquati quali fibrosi, cavità ed enfisema.
- E5. I postumi e gli esiti delle toracotomie di qualunque tipo;
- E6. Sindrome da apnea ostruttiva nel sonno (OSAS).

F. PATOLOGIE ENDOCRINO- METABOLICHE



-
- F1. Le sindromi dipendenti da alterata funzione delle ghiandole endocrine che esitino in disturbi funzionali:
1. ipotiroidismo non controllato farmacologicamente;
 2. ipertiroidismo;
 3. tireopatia uni o multi nodulare sintomatica, immersa o con deviazione della trachea;
 4. micro o macro adenoma ipofisario secernente o qualsiasi altra lesione ipofisiaria che comporti compromissione delle strutture circostanti;
 5. pregressi interventi trans-sfenoidali che esitino in alterazioni funzionali.
- F2. Il diabete mellito in tutte le sue forme anche se farmacologicamente controllato;
- F3. Alterazione del metabolismo Calcio/Fosforo e condizione di ipoparatiroidismo e iperparatiroidismo in atto;
- F4. Tutte le patologie endocrine accertate quando limitano la permanenza e le performances subacquee.

G. PATOLOGIE IMMUNO-EMATOLOGICHE

- G1. Qualsiasi malattia del sangue conclamata o sospettata per la rilevazione all'esame obiettivo di linfadenopatia, epatomegalia, splenomegalia;
- G2. Anemia con capacità cardiopolmonare alterata (all'ECG da sforzo METS < 8 e/o dispnea ipotensione arteriosa);
- G3. Anemia falciforme;
- G4. Beta talassemia major;
- G5. Crioglobulinemia;
- G6. Utilizzo di anticoagulanti;
- G7. Alterazione della coagulazione in terapia con anticoagulanti (TAO, NAO) sulla base della valutazione degli indici della coagulazione (PT, PTT – INR, conta piastrinica < 150.000 u/ μ l);
- G8. Trombofilia, trombocitopenia;
- G9. Policitemia (emoglobina >17g/dl, ematocrito > 54% negli uomini e emoglobina >15g/dl, ematocrito > 47% nelle donne) di ogni tipo in presenza di danno d'organo compresa l'alterazione del visus (come fosfeni), dell'udito (come acufeni), l'eritrosi (arrossamento cutaneo a carattere infiammatorio) e ogni altra emopatia mieloproliferativa a carico delle cellule staminali del midollo emopoietico;
- G10. La mielofibrosi idiopatica;
- G11. La trombocitemia essenziale;
- G12. Sindrome mieloproliferativa cronica;
- G13. Leucemia mieloide cronica;
- G14. Leucemia linfoide;
- G15. Altre neoplasie di interesse ematologico;



-
- G16. Patologie autoimmuni sistemiche che interferiscano con le performance richieste per le attività subacquee.

H. PATOLOGIE DELL'APPARATO GASTRO – ENTERICO

- H1. Le malattie infiammatorie intestinali croniche e in fase acuta (ulcera peptica e duodenale in atto)
- H2. Grave reflusso gastroesofageo ovvero RGE associato a complicanze, come ulcere ed erosioni della parete esofagea (esofagite erosiva) o restringimenti del calibro dell'esofago (stenosi) e/o qualsiasi altra condizione che, sebbene in terapia appropriata, interferisca con le performance richieste per le attività subacquee;
- H3. L'ernia iatale paraesofagea o incarcerata;
- H4. Le ernie di grado elevato: ombelicali, inguinoscrotali;
- H5. Acalasia;
- H6. Le emorroidi di III grado, voluminose e molteplici;
- H7. Epatopatie.

I. PATOLOGIE DELL'APPARATO MUSCOLO SCHELETRICO

- I1. Tutte le malattie ed i traumi con postumi invalidanti;
- I2. Gli stati morbosi ossei derivanti da alterazioni ossee focali o sistemiche;
- I3. Le miopatie degenerative croniche;
- I4. Le lussazioni articolari recidivanti e/o abituali;
- I5. Le malattie articolari degenerative.

J. PATOLOGIE DERMATOLOGICHE

- J1. Le dermopatie che impediscano l'uso della maschera, del boccaglio e della muta;
- J2. Qualsiasi condizione che possa influenzare il controllo termico;
- J3. I gravi disturbi esfoliativi;
- J4. Le malattie cutanee acute e croniche, di qualsiasi natura, che determinino alterazioni della barriera cutanea.

K. PATOLOGIE OCULARI

- K1. Le malformazioni, le imperfezioni e le patologie degli annessi oculari, delle palpebre, della congiuntiva e dell'apparato lacrimale, quando sono causa di rilevanti limitazioni funzionali o sono tali da compromettere la funzione visiva, anche se monolaterali o se influiscono sulla normale motilità dei bulbi oculari, ovvero ne provocano la cronica irritazione;



-
- K2. I disturbi della motilità dei muscoli estrinseci del globo oculare di tipo manifesto o latente (tropie/forie), quando sono causa di diplopia o di difetti del campo visivo, anche monoculari o quando producono alterazioni della visione binoculare ovvero del senso stereoscopico;
- K3. Le anomalie del senso luminoso;
- K4. Le malformazioni, le imperfezioni, le patologie dell'orbita, dei bulbi oculari ovvero dei nervi ottici e i loro esiti funzionali, anche se monolaterali;
- K5. Il cheratocono;
- K6. Le retinopatie e il distacco di retina in atto, pregresso e/o trattato;
- K7. Il glaucoma;
- K8. I postumi di interventi chirurgici oculari a carico del segmento anteriore e posteriore dell'occhio, se effettuati per mezzo di tecniche incisionali; sono ammessi gli interventi di chirurgia refrattiva e di microchirurgia oculare se effettuati per mezzo di tecniche non incisionali (trattamenti chirurgici con il laser in genere) quando, trascorso il periodo di assestamento, in relazione alla tecnica effettuata:
1. l'acutezza visiva rientra nei parametri prestabiliti;
 2. non residuano alterazioni della trasparenza dei mezzi diottrici;
 3. risultano assenti patologie vitreo-retiniche.
- K9. Le alterazioni morfologiche di sede e di trasparenza del cristallino, l'afachia. In caso di interventi chirurgici per cataratta, l'idoneità è confermata a condizione che:
1. La lentina sia inserita in camera posteriore e non anteriore;
 2. non ci siano deiscenze delle ferite operatorie, - ci sia normale centratura e funzionalità della pupilla;
 3. assenza di aderenze irido-corneali e irido-lenticolari;
 4. pressione oculare nei limiti della norma.
- K10. Visus naturale inferiore a 14/10 complessivi, quale somma del visus dei due occhi, o visus inferiore a 6/10 nell'occhio che presenta il visus più ridotto (non è ammessa la correzione con lenti), alterazione di:
1. campo visivo e motilità oculari;
 2. annessi oculari, mezzi diottrici;
 3. fondo oculare;
 4. senso stereoscopico;
 5. visione binoculare;
 6. senso cromatico verificato attraverso le tavole pseudoisocromatiche (Tavole di Ishihara).

L. PATOLOGIE PSICHIATRICHE

- L1. Le sindromi e i disturbi mentali organici, i disturbi schizofrenici, i disturbi dissociativi e deliranti e altri disturbi psicotici;



-
- L2. Il disturbo post-traumatico da stress;
 - L3. Le psiconevrosi, i disturbi depressivi, i disturbi dell'umore e i disturbi di ansia e le fobie;
 - L4. I disturbi somatoformi e da conversione;
 - L5. I disturbi di personalità e della identità, tali da compromettere significativamente la sfera personale e socio-lavorativa del soggetto, anche in presenza di psicoterapia in atto;
 - L6. I trattamenti specifici neuro-psicofarmacologici;
 - L7. L'alcolismo e le patologie correlate al consumo di bevande alcoliche, le tossicomanie e l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope accertate con i relativi test tossicologici, le intossicazioni croniche di origine esogena, con compromissione psichica o organica.

M. REQUISITI PSICO-ATTITUDINALI

Il personale specialista sommozzatore deve possedere, adeguate capacità intellettive, emotive, comportamentali, socio-relazionali, di autocontrollo, di assunzione di responsabilità decisionali e di gestione pratica di situazioni lavorative ed eventi critici con particolare riferimento a:

- M1. Attitudine a controllare ed elaborare situazioni impreviste con rapida capacità risolutiva; assunzione di responsabilità finalizzata ad agire in sicurezza nell'espletamento dei compiti propri della qualifica; predisposizione al cambiamento; capacità di comunicazione e determinazione operativa;
- M2. Capacità di analisi e di assumere iniziative e ruoli decisionali in situazione di complessità operativa di gruppo; adeguata capacità di percezione, attenzione, memorizzazione ed esecuzione dei compiti assegnati; adeguata resistenza psico-fisica allo stress;
- M3. Capacità di relazione finalizzata all'integrazione ed operatività di gruppo semplice e complesso, nonché capacità di adattarsi in contesti di lavoro formalmente organizzati; autonomia, adattabilità e controllo.

N. ALTRE PATOLOGIE

- N1. Le allergopatie, le intolleranze e idiosincrasie a farmaci, alimenti e sostanze di uso corrente, tali da risultare incompatibili con l'uso dei dispositivi di protezione individuale, o controindicare l'attività di lavoro, o ridurre sensibilmente la capacità di lavoro;
- N2. Tutte le patologie o i residui invalidanti, anche non comprese in questo elenco, che interferiscano con le performances richieste per le attività subacquee.



Parte II– Requisiti d’idoneità attitudinale

Verifica delle seguenti abilità:

1. 33 m di nuoto in immersione stile rana;
2. 100 m di nuoto in superficie in stile Crawl in un tempo non superiore a 120”;
3. sostentamento verticale di una zavorra di 4 kg per 60”;
4. ingresso in acqua da un’altezza di 3 m;
5. Apnea statica in acqua a 0,5 m per un tempo non inferiore a 60”.

Parte III – Titoli di studio

Lauree magistrali di seguito indicate:

- | | |
|--|---------|
| 1. laurea magistrale conseguita nell’ambito delle facoltà di ingegneria e architettura | punti 2 |
| 2. laurea magistrale in scienze e tecnologie della navigazione (LM-72) | punti 2 |

Lauree di seguito indicate:

- | | |
|---|---------|
| 1. Laurea conseguita nell’ambito delle facoltà di ingegneria e architettura | punti 1 |
| 2. Laurea in tecnologie della navigazione (L-28) | punti 1 |

Diplomi di seguito indicati:

- | | |
|---|---------|
| 1. Diploma di perito tecnico addetto ai lavori subacquei o attestato di qualifica professionale di operatore tecnico subacqueo rilasciato da istituto di Stato o Ente legalmente riconosciuto | punti 1 |
|---|---------|

Conoscenza delle lingue

- | | |
|--|---------|
| 1. Inglese livello B2 (QCER) o superiore | punti 1 |
|--|---------|

Parte IV – Titoli professionali

Aver prestato servizio, per almeno un anno, nella qualità di sommozzatore, nei seguenti Corpi dello Stato: Marina militare, Esercito italiano, Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di finanza, Capitaneria di porto o di incursore o palombaro nella Marina militare.

punti 2



NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità subordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

— Si riporta il testo degli articoli 49 e 51 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252):

«Art. 49 (Accesso al ruolo dei nautici di coperta e al ruolo dei nautici di macchina). — 1. L'accesso al ruolo dei nautici di coperta avviene, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna, per titoli e superamento di un corso di formazione per il rilascio del brevetto di nautico di coperta, riservata al personale del ruolo dei vigili del fuoco in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di specifici requisiti di partecipazione previsti nel decreto di cui al comma 5.

2. L'accesso al ruolo degli nautici di macchina avviene, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna, per titoli e superamento di un corso di formazione necessario per il rilascio del brevetto di nautico di macchina, riservata al personale del ruolo dei vigili del fuoco in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di specifici requisiti di partecipazione previsti nel decreto di cui al comma 5.

3. Non è ammesso alle selezioni di cui ai commi 1 e 2 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Non è, altresì, ammesso alle selezioni il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.

4. Per l'ammissione al corso di formazione, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età anagrafica.

5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previsti i requisiti per la partecipazione alle selezioni di cui ai commi 1 e 2, l'anzianità anagrafica e di servizio dei partecipanti, gli specifici requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale, la durata e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione, le modalità di svolgimento della prova di fine corso, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri di formazione delle graduatorie finali.

6. Al personale del Corpo nazionale che, ad esito delle procedure selettive di cui ai commi 1 e 2, accede, rispettivamente, al ruolo dei nautici di coperta e al ruolo dei nautici di macchina, è attribuita la qualifica corrispondente a quella posseduta nell'ambito del ruolo dei vigili del fuoco di provenienza, con riconoscimento dell'anzianità di servizio già maturata, ai fini dello stato giuridico, della progressione in carriera e del trattamento economico.».

«Art. 51 (Accesso al ruolo dei sommozzatori). — 1. L'accesso al ruolo dei sommozzatori avviene, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante procedura selettiva interna, per titoli e superamento di un corso di formazione per l'acquisizione del brevetto

di sommozzatore, riservata al personale del ruolo dei vigili del fuoco in possesso di specifici requisiti di partecipazione previsti dal decreto di cui al comma 4.

2. Non è ammesso alla selezione di cui al comma 1 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Non è, altresì, ammesso alla selezione il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.

3. Per l'ammissione al corso di formazione, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età anagrafica.

4. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento della procedura selettiva di cui al comma 1; l'anzianità anagrafica e di servizio dei partecipanti; gli specifici requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale; la durata e le modalità di svolgimento del corso di formazione; le modalità di svolgimento della prova di fine corso; le categorie dei da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse; la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale.

5. Al personale del Corpo nazionale che, ad esito della procedura selettiva di cui al comma 1, accede al ruolo dei sommozzatori è attribuita la qualifica corrispondente a quella posseduta nell'ambito del ruolo dei vigili del fuoco di provenienza, con riconoscimento dell'anzianità di servizio già maturata, ai fini dello stato giuridico, della progressione in carriera e del trattamento economico.».

— Si riporta il testo dell'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale):

«Art. 64 (Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni). — 1.

2.

2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID).

2-ter. Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'AgID, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, identificano gli utenti per consentire loro il compimento di attività e l'accesso ai servizi in rete.

2-quater. L'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica avviene tramite SPID, nonché tramite la carta di identità elettronica. Il sistema SPID è adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalità definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 01.

2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi in rete, è altresì riconosciuta ai soggetti privati, secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, la facoltà di avvalersi del sistema SPID per la gestione dell'identità digitale dei propri utenti, nonché la facoltà di avvalersi della carta di identità elettronica. L'adesione al sistema SPID ovvero l'utilizzo della carta di identità elettronica per la verifica dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per i quali è richiesto il riconoscimento dell'utente esonera i predetti soggetti da un obbligo generale di sorveglianza delle attività sui propri siti, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

2-exies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:

a) al modello architetturale e organizzativo del sistema;

b) alle modalità e ai requisiti necessari per l'accreditamento dei gestori dell'identità digitale;

c) agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l'interoperabilità delle credenziali e degli strumenti di accesso resi disponibili dai gestori dell'identità digitale nei riguardi di cittadini e imprese;



d) alle modalità di adesione da parte di cittadini e imprese in qualità di utenti di servizi in rete;

e) ai tempi e alle modalità di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni in qualità di erogatori di servizi in rete;

f) alle modalità di adesione da parte delle imprese interessate in qualità di erogatori di servizi in rete.

2-septies.

2-octies.

2-nonies. L'accesso di cui al comma 2-quater può avvenire anche con la carta nazionale dei servizi.

2-decies. Le pubbliche amministrazioni, in qualità di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle verifiche rese disponibili dai gestori di identità digitali e dai gestori di attributi qualificati.

2-undecies. I gestori dell'identità digitale accreditati sono iscritti in un apposito elenco pubblico, tenuto da AgID, consultabile anche in via telematica.

2-uodecies. La verifica dell'identità digitale con livello di garanzia almeno significativo, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 luglio 2014, produce, nelle transazioni elettroniche o per l'accesso ai servizi in rete, gli effetti del documento di riconoscimento equipollente, di cui all'articolo 35 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La disposizione di cui al periodo precedente si applica altresì in caso di identificazione elettronica ai fini dell'accesso ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti privati tramite canali fisici. L'identità digitale, verificata ai sensi del presente articolo e con livello di sicurezza almeno significativo, attesta gli attributi qualificati dell'utente, ivi compresi i dati relativi al possesso di abilitazioni o autorizzazioni richieste dalla legge ovvero stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche, ovvero gli altri dati, fatti e informazioni funzionali alla fruizione di un servizio attestati da un gestore di attributi qualificati, secondo le modalità stabilite da AgID con Linee guida.

3.

3-is. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-nonies, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identità digitali SPID e la carta di identità elettronica ai fini dell'identificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi in rete. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale è stabilita la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identità digitali SPID, la carta di identità elettronica e la Carta Nazionale dei servizi per consentire l'accesso delle imprese e dei professionisti ai propri servizi in rete, nonché la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c) utilizzano esclusivamente le identità digitali SPID, la carta di identità elettronica e la carta nazionale dei servizi ai fini dell'identificazione degli utenti dei propri servizi on-line.

3-ter. I gestori dell'identità digitale accreditati, in qualità di gestori di pubblico servizio, prima del rilascio dell'identità digitale a una persona fisica, verificano i dati identificativi del richiedente, ivi inclusi l'indirizzo di residenza e, ove disponibili, il domicilio digitale o altro indirizzo di contatto, mediante consultazione gratuita dei dati disponibili presso l'ANPR di cui all'articolo 62, anche tramite la piattaforma prevista dall'articolo 50-ter. Tali verifiche sono svolte anche successivamente al rilascio dell'identità digitale, con cadenza almeno annuale, anche ai fini della verifica dell'esistenza in vita. Il direttore dell'AgID, previo accertamento dell'operatività delle funzionalità necessarie, fissa la data a decorrere dalla quale i gestori dell'identità digitale accreditati sono tenuti ad effettuare le verifiche di cui ai precedenti periodi.»

— Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 maggio 2010, n. 106.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 1994, n. 185.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 febbraio 2001, n. 42.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 (Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 giugno 2010, n. 137.

— Il decreto del Ministro dell'interno 10 dicembre 2012 (Aggiornamento normativo della componente aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 dicembre 2012, n. 297.

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217:

«Art. 6 (*Corso di formazione per allievi vigili del fuoco*). — 1. Gli allievi vigili del fuoco frequentano, presso le scuole centrali antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, un corso di formazione residenziale della durata di nove mesi, di cui sei mesi di formazione teorico-pratica e tre mesi di applicazione pratica.

(*Omissis*).»

— Per il testo dell'art. 49, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 49, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 7:

— Per il testo dell'art. 49, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del citato Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487:

«Art. 5 (*Categorie riservatarie e preferenze*). — 1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti, di cui al successivo comma 3 del presente articolo, già previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.

2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:

1) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni, o equiparate, calcolata sulle dotazioni organiche dei singoli profili professionali o categorie nella percentuale del 15%, senza computare gli appartenenti alle categorie stesse vincitori del concorso;

2) riserva di posti ai sensi dell'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a favore dei militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale nel limite del 20 per cento delle vacanze annuali dei posti messi a concorso;

3) riserva del 2 per cento dei posti destinati a ciascun concorso, ai sensi dell'articolo 40, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, per gli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che hanno terminato senza demerito la ferma biennale.

4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono appresso elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;



- 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 5) gli orfani di guerra;
 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
 8) i feriti in combattimento;
 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
 15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
 18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
 19) gli invalidi ed i mutilati civili;
 20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
 20-bis) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato.
5. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
- a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
 - b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
 - c) dalla maggiore età.».

Note all'art. 8:

— Si riporta testo dell'art. 239, comma 1, del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217:

«Art. 239 (*Sanzioni disciplinari*). — 1. Ferma restando la disciplina delle incompatibilità dettata dall'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il personale del Corpo nazionale che viola i doveri del servizio indicati da leggi, regolamenti o codici di comportamento ovvero conseguenti all'emanazione di una disposizione di servizio commette infrazione disciplinare ed è soggetto alle seguenti sanzioni:

- a) rimprovero orale;
 - b) rimprovero scritto;
 - c) sanzione pecuniaria fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;
 - d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;
 - e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fino a un massimo di sei mesi;
 - f) destituzione con preavviso;
 - g) destituzione senza preavviso.
- (*Omissis*)».

Note all'art. 9:

— Per il testo dell'art. 49, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 64, comma 2-*quater*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 11:

— Per il testo dell'art. 49, commi 2 e 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta testo dell'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217:

«Art. 6 (*Corso di formazione per allievi vigili del fuoco*). — 1. Gli allievi vigili del fuoco frequentano, presso le scuole centrali antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, un corso di formazione residenziale della durata di nove mesi, di cui sei mesi di formazione teorico-pratica e tre mesi di applicazione pratica. (*Omissis*)».

Note all'art. 14:

— Per il testo dell'art. 49, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 15:

— Per il testo dell'art. 49, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 si veda nelle note all'art. 7.

Note all'art. 16:

— Per il testo dell'art. 239, comma 1, del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note all'art. 8.

Note all'art. 17:

— Per il testo dell'art. 51, comma 8, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 64, comma 2-*quater*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 19:

— Per il testo dell'art. 51, commi 1 e 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note all'art. 11.

Note all'art. 22:

— Per il testo dell'art. 51, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 23:

— Per il testo dell'art. 51, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 5 del decreto del citato Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 si veda nelle note all'art. 7.

Note all'art. 24:

— Per il testo dell'art. 239, comma 1, del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note all'art. 8.

Note all'art. 26:

— Per il testo del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si veda nelle note alle premesse.

24G00098



